
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)

Del 30 giugno 2015

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	730.220
Modificato:	170.310 421.010 430.150 430.300 506.060 801.110 815.200 820.110 915.120
Abrogato:	500.810 546.210 546.320 730.220 815.230

emanata dal Governo il 30 giugno 2015

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

I.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Competenza

¹ L'Ufficio per i comuni (Ufficio) è competente per l'esecuzione della perequazione finanziaria, per quanto non sia stata stabilita una competenza particolare.

² I servizi che gestiscono dati relativi alla perequazione finanziaria provvedono affinché i dati necessari vengano messi a disposizione in maniera tempestiva e affinché tali informazioni siano complete e corrette.

Art. 2 Compiti dell'Ufficio

¹ L'Ufficio coordina i lavori con i servizi che gestiscono dati relativi alla perequazione finanziaria. Elabora le basi decisionali per il Dipartimento e per il Governo.

¹⁾ CSC [110.100](#)

² Esso procede al versamento dei contributi. Sono esclusi i contributi della perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici in base al parametro quota degli allievi nonché i contributi della perequazione degli oneri in ambito sociale. Fattura ai comuni finanziariamente forti i contributi di finanziamento per la perequazione delle risorse.

³ Esso verifica l'efficacia della perequazione finanziaria e redige il rapporto sull'efficacia. Incarica i comuni di inoltrare i dati comunali necessari e informa questi ultimi in forma adeguata in merito al funzionamento e agli effetti della perequazione finanziaria.

⁴ Esso promuove aggregazioni di comuni e prepara decisioni per contributi promozionali.

Art. 3 Anni di perequazione e di calcolo

¹ L'anno di perequazione è l'anno di esecuzione per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. Nell'anno di perequazione vengono versati i contributi di dotazione per la perequazione delle risorse (PR) nonché i contributi per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici (PAG), mentre i contributi di finanziamento devono essere versati alla PR. I contributi per la perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS) vengono versati l'anno successivo.

² Gli anni di calcolo sono gli anni che fungono da base per il rilevamento dei dati. Le risorse determinanti si basano sulla media degli ultimi due anni disponibili, incluse le aggiunte. I dati determinanti alla data di riferimento si basano sull'ultimo rilevamento disponibile.

³ Nel caso di aggregazioni di comuni che entrano in vigore a gennaio di un anno di perequazione, le basi di calcolo dei comuni interessati vengono aggregate.

Art. 4 Scadenze

¹ Il Governo stabilisce il potenziale di risorse, l'indice delle risorse, i contributi di finanziamento e di dotazione per la PR nonché i contributi per la PAG entro la fine di agosto dell'anno precedente l'anno di perequazione e li comunica ai comuni.

² I contributi per la PR e per la PAG, la cui erogazione è di competenza dell'Ufficio, vengono versati in due rate di pari importo con scadenza il 20 giugno e il 20 dicembre. Se tale valuta dovesse cadere su un fine settimana, la scadenza si intende spostata al lunedì successivo. Di norma, le fatture per gli importi di finanziamento relativi alla PR devono essere recapitate ai comuni interessati due mesi prima della scadenza.

³ La domanda dei comuni relativa a un contributo dalla PAS deve essere presentata entro fine aprile dell'anno successivo all'anno di perequazione.

Art. 5 Diritto di presa in visione

¹ Su richiesta, i comuni possono prendere completa visione delle basi di calcolo per loro determinanti.

Art. 6 Dati di base

¹ Le seguenti basi statistiche sono prese a riferimento per la determinazione dei singoli parametri (fra parentesi: servizio competente per la fornitura dei dati):

- a) imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche 3 e 4 anni prima dell'anno di perequazione (Amministrazione delle imposte);
- b) imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche 3 e 4 anni prima dell'anno di perequazione (Amministrazione delle imposte);
- c) imposte alla fonte 3 e 4 anni prima dell'anno di perequazione (Amministrazione delle imposte);
- d) imposte sul plusvalore da liquidazione e sul dispendio 3 e 4 anni prima dell'anno di perequazione (Amministrazione delle imposte);
- e) imposte fondiari e imposte sugli immobili delle persone fisiche e giuridiche con aliquota dell'1,5 per mille 3 e 4 anni prima dell'anno di perequazione (Amministrazione delle imposte);
- f) canoni d'acqua 2 e 3 anni prima dell'anno di perequazione (Ufficio dell'energia e dei trasporti);
- g) indennizzi per le perdite nell'utilizzazione delle forze idriche 2 e 3 anni prima dell'anno di perequazione (Ufficio dell'energia e dei trasporti);
- h) popolazione residente permanente media con domicilio principale, incluse persone ammesse provvisoriamente e richiedenti l'asilo con una durata complessiva di permanenza in Svizzera di almeno dodici mesi secondo la statistica federale dello stato annuale della popolazione – STATPOP alla fine del terzo anno prima dell'anno di perequazione (Ufficio dell'economia e del turismo);
- i) numero di contribuenti alla fine del terzo anno prima dell'anno di perequazione (Amministrazione delle imposte);
- j) numero di allievi della scuola dell'infanzia e della scuola popolare secondo la statistica federale degli allievi e del liceo inferiore suddivisi per luogo di domicilio e sede scolastica per l'ultimo anno scolastico concluso prima dell'anno di perequazione (Ufficio per la scuola popolare e lo sport);
- k) superficie complessiva al netto della superficie di corsi d'acqua e acque stagnanti e dell'ulteriore superficie non produttiva secondo la statistica della superficie dell'Ufficio federale di statistica (Ufficio dell'economia e del turismo);
- l) statistica federale riguardo al numero di abitanti in insediamenti sparsi alla fine del terzo anno precedente l'anno di perequazione (Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione; centrale SIG);
- m) classificazione delle strade comunali secondo l'Ufficio federale di topografia (Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione; Centrale SIG);
- n) lunghezza della strada cantonale all'interno dell'abitato (Ufficio tecnico).

² I dati devono essere rettificati in maniera tale da corrispondere ai parametri di riferimento definiti dalla perequazione finanziaria. Elementi non pertinenti devono essere eliminati, errori palesi devono essere corretti. Le relative rettifiche devono essere documentate in maniera tale da garantire che le modifiche siano comprensibili anche per terzi.

³ Sono determinanti gli ultimi dati disponibili alla fine di marzo.

⁴ I servizi che gestiscono dati per il calcolo del potenziale di risorse e la PAG forniscono all'Ufficio le informazioni necessarie per ciascun comune e in totale entro la fine di aprile.

Art. 7 Condizioni straordinarie

¹ Nei casi in cui i dati di base portino a un risultato evidentemente iniquo, il Governo può, sentito il comune, procedere a delle correzioni. Queste ultime devono essere documentate in maniera opportuna. È necessario garantire la comprensibilità.

Art. 8 Divieto di compensazione

¹ Le prestazioni risultanti dalla perequazione finanziaria non possono essere compensate fra loro, nemmeno con crediti derivanti da altro titolo giuridico.

2. Perequazione delle risorse (PR)

Art. 9 Calcolo dei contributi

¹ I contributi di finanziamento relativi alla PR e i contributi di dotazione relativi alla PR vengono calcolati annualmente nell'anno precedente all'anno di perequazione in base alle aliquote da richiedere al Gran Consiglio.

² Per i comuni con un indice delle risorse compreso tra 40 e 100 punti si procede a una perequazione con effetto progressivo. La tariffa per la progressione deve essere stabilita in modo tale che l'aliquota di perequazione aumenti gradualmente con un indice delle risorse in diminuzione.

3. Compensazione degli oneri

3.1. PEREQUAZIONE DELL'AGGRAVIO GEOTOPOGRAFICO E DEGLI ONERI SCOLASTICI (PAG)

Art. 10 Parametri

¹ Al fine di determinare gli oneri straordinari dovuti a struttura d'insediamento, superficie e topografia nonché quota degli allievi, tre parametri vengono utilizzati quali indicatori degli oneri.

² Il parametro struttura d'insediamento rileva da una parte il numero di abitanti per comune che vivono in insediamenti sparsi con un massimo di 25, 50, 100 e 200 abitanti, d'altra parte la superficie produttiva per abitante. A entrambi gli indicatori viene attribuita la stessa ponderazione.

³ Il parametro lunghezza delle strade rileva per ciascun comune categorie di costi con costi standard per la conservazione del valore e per l'esercizio per chilometro e anno, con distinzione tra strade comunali, strade di quartiere e strade cantonali all'interno dell'abitato. Per ciascun comune vengono determinati i costi standard per abitante.

⁴ Il parametro quota degli allievi viene calcolato in base al numero di allievi della scuola popolare, inclusi gli allievi del liceo inferiore, per abitante.

Art. 11 Determinazione dei valori dell'indice

¹ I parametri rilevanti ai fini della ripartizione di mezzi PAG vengono convertiti in indici in modo tale che il relativo indice per tutti i comuni sia pari a 100 punti.

² I sottoindicatori vengono resi comparabili tramite una standardizzazione. Ai fini della standardizzazione, i valori dell'indice superiori a 200 punti vengono computati come segue:

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|
| a) | valori dell'indice da 200 a 300 punti | 75 per cento; |
| b) | valori dell'indice da 300 a 400 punti | 50 per cento; |
| c) | valori dell'indice da 400 a 500 punti | 25 per cento; |
| d) | valori dell'indice oltre 500 punti | 0 per cento. |

³ L'indice complessivo corrisponde alla somma degli indici parziali dei tre sottoindici.

Art. 12 Calcolo del contributo

¹ L'indice complessivo per comune costituisce il punto di partenza per la determinazione del contributo di perequazione. Risulta determinante il valore dell'indice che supera i 300 punti. L'eccedenza viene ponderata per il numero di abitanti. Ai fini della ripartizione dei mezzi PAG tra i comuni viene preso a riferimento un valore corrispondente al 10 per cento del potenziale di risorse moltiplicato per l'indice delle risorse di ciascun comune.

² Se un contributo PAG risulta da una quota di allievi superiore alla media, il contributo agli oneri scolastici è calcolato in misura proporzionale alla quota in cui il sottoindice quota di allievi contribuisce all'eccedenza dell'indice complessivo.

Art. 13 PAG in caso di aggregazione di comuni

¹ Se un'aggregazione di comuni comporta una perdita sostanziale di mezzi PAG, il Governo può concedere un contributo PAG per un periodo massimo pari a dieci anni, per quanto la perdita non sia stata indennizzata con il contributo promozionale versato una tantum. Il contributo annuale corrisponde al massimo all'importo complessivo per i comuni interessati dall'aggregazione nell'anno della garanzia del contributo. È fatto salvo il versamento di un importo superiore in seguito al nuovo calcolo ordinario.

3.2. PEREQUAZIONE DEGLI ONERI IN AMBITO SOCIALE (PAS)

Art. 14 Domanda

¹ Un comune che richiede un contributo di perequazione presenta una domanda all'Ufficio cantonale del servizio sociale entro la fine di aprile dell'anno successivo.

² Il comune è tenuto a fornire prova delle spese e dei ricavi determinanti nonché dell'ammontare del contributo di perequazione secondo quanto disposto dall'Ufficio cantonale del servizio sociale.

³ Alla domanda devono essere allegati un corrispondente estratto dal conto annuale nonché una dichiarazione di completezza. Se a fine aprile il conto annuale non è ancora disponibile, l'estratto e la dichiarazione di completezza devono essere inoltrati entro il termine concesso dall'Ufficio cantonale del servizio sociale.

Art. 15 Valori di calcolo determinanti

¹ Sono determinanti le uscite effettive dovute a prestazioni assistenziali e ad anticipi di alimenti dell'anno precedente secondo quanto previsto dalla legge.

² Diritti a rimborsi della Confederazione, di altri Cantoni o di terzi derivanti da prestazioni assistenziali, anticipi di alimenti e dall'obbligo di sostegno tra parenti nonché a prestazioni assicurative devono essere fatti valere dai comuni. Relative entrate devono essere compensate con le spese determinanti.

³ Il potenziale di risorse determinante corrisponde a quello stabilito dal Governo per la perequazione delle risorse dell'anno precedente.

Art. 16 Competenze e versamento

¹ Le spese nette comprovate dal comune richiedente nonché il contributo di perequazione vengono verificati dall'Ufficio cantonale del servizio sociale con riguardo alla loro computabilità facendo riferimento ad aspetti di rischio. Entro la fine di giugno l'Ufficio del servizio sociale recapita all'Ufficio per i comuni la documentazione con il diritto ai contributi dei comuni.

² Il Governo stabilisce il contributo di perequazione entro la fine di agosto.

³ Contributi di perequazione inferiori a 500 franchi non vengono versati.

3.3. COMPENSAZIONE INDIVIDUALE DEI CASI DI RIGORE PER ONERI SPECIALI (CCR)

Art. 17 Domanda

¹ Un comune può presentare una domanda di contributo CCR all'Ufficio in qualsiasi momento.

² La domanda deve contenere tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esame. Deve comprovare nel dettaglio gli oneri straordinari e non influenzabili, l'alterazione duratura dell'equilibrio della gestione finanziaria nonché l'esaurimento delle misure di autoaiuto che si possono ragionevolmente esigere.

Art. 18 Concessione dei contributi e competenza

¹ Di norma, il contributo CCR viene concesso quale contributo *una tantum*. Esso deve essere stabilito in maniera tale da rappresentare uno sgravio efficace e duraturo per il comune.

² L'Ufficio esamina la domanda ed esegue gli accertamenti necessari. In particolare, esamina la sostenibilità dell'utilizzo del contributo.

³ Nei singoli casi il Governo decide in merito alla concessione di contributi nonché alla durata e al grado della vigilanza finanziaria particolare. È fatta salva la concessione del credito necessario da parte del Gran Consiglio.

4. Efficacia

Art. 19 Rapporto sull'efficacia

¹ Il Governo sottopone periodicamente al Gran Consiglio un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della perequazione finanziaria. Il rapporto mostra gli effetti degli strumenti della perequazione finanziaria.

² Con riferimento al periodo analizzato, il rapporto informa in particolare riguardo:

- a) alla variazione nella ripartizione dei compiti pubblici tra Cantone e comuni nonché alle ripercussioni da ciò derivanti sul margine di manovra e sulle finanze dei comuni;
- b) all'evoluzione delle risorse dei comuni e dell'onere che deriva dall'adempimento dei compiti necessari;
- c) agli effetti della perequazione finanziaria sulle strutture comunali;
- d) al raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria, in particolare riguardo all'evoluzione delle differenze di carico fiscale;
- e) all'idoneità delle basi di calcolo per il rilevamento della capacità finanziaria e degli oneri straordinari nonché all'adeguatezza della dotazione dei fondi di perequazione;
- f) alla volatilità annuale dei contributi di perequazione nonché alle domande per contributi CCR accolte e respinte;
- g) alla necessità di adeguare le basi giuridiche.

³ Il rapporto corredato da eventuali proposte di misure può essere sottoposto al Gran Consiglio separatamente oppure nel quadro del messaggio relativo al preventivo o nel quadro del conto annuale.

5. Regime transitorio

Art. 20 Perequazione limitata nel tempo

¹ Il calcolo, la determinazione, la comunicazione e il versamento della perequazione limitata a cinque anni avvengono annualmente in analogia a quanto accade per i contributi di dotazione per la perequazione delle risorse.

² Il contributo corrisponde al massimo all'onere supplementare secondo il bilancio globale PF allegato alla presente ordinanza. L'attribuzione dei comuni ai due gruppi di perequazione avviene secondo quanto indicato nell'allegato alla legge sulla perequazione finanziaria.

Art. 21 Contributi di perequazione finanziaria a opere pubbliche

¹ Per i conteggi dei contributi di perequazione finanziaria a opere pubbliche dei comuni è determinante il diritto al contributo (gruppo di capacità finanziaria, tasso fiscale) nel 2015. Il diritto alle prestazioni si limita agli investimenti realizzati e conteggiati entro la fine del 2020.

² I comuni devono presentare i conteggi entro fine settembre per il termine di conteggio del 20 dicembre.

³ In caso di aggregazioni di comuni è determinante il diritto al contributo nell'anno precedente l'entrata in vigore dell'aggregazione. A fine 2020 il diritto ai contributi di perequazione finanziaria per opere pubbliche ancora esistente in relazione ad aggregazioni di comuni sarà calcolato e saldato con un contributo una tantum scontato.

Art. 22 Conteggio PAS per il quarto trimestre 2015

¹ Le spese nette soggette a perequazione degli oneri in ambito sociale nonché il contributo di perequazione per l'ultimo periodo di conteggio prima dell'entrata in vigore della riforma PF che va dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 vengono stabilite dall'Ufficio cantonale del servizio sociale secondo quanto previsto dal diritto previgente e compensate entro la fine di giugno 2016. Il potenziale di risorse determinante ai fini del calcolo del contributo di perequazione corrisponde al 25 per cento del potenziale di risorse 2016.

II.

1.

L'atto normativo "Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA)" CSC [170.310](#) (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

Allegati

1 Settori di competenza e articolazione dei Dipartimenti (art. 10 e 11) **(modificato)**

2.

L'atto normativo "Ordinanza relativa alla legge scolastica" CSC [421.010](#) (stato 1 gennaio 2015) è modificato come segue:

Art. 62

Abrogato

Art. 63 cpv. 2 (nuovo)

² La forfetaria dalla perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici versata in base al parametro quota degli allievi viene versata in due rate di pari importo. Se un comune non gestisce una propria scuola ed è al contempo affiliato a più di una corporazione scolastica, il contributo viene versato alla corporazione scolastica che riceve la più alta forfetaria per scuola regolare. La corporazione scolastica che riceve il contributo lo deve accreditare al comune corrispondente.

Art. 66 cpv. 1 (modificato)

¹ Le aliquote di base delle forfetarie supplementari per le piccole scuole ammontano per il grado elementare al massimo a 4000 franchi e per il grado secondario I al massimo a 1000 franchi. È determinante il numero complessivo di allievi per ubicazione.

Art. 69 cpv. 2 (modificato)

² I contributi ai costi per le supplenze corrispondono al 28 per cento dello stipendio iniziale di un insegnante della categoria corrispondente.

Art. 71 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo), cpv. 3 (nuovo)

Forfetarie per i trasporti di allievi (**titolo modificato**)

¹ Il Cantone concede agli enti scolastici contributi forfetari per tragitti casa-scuola degli allievi di oltre due chilometri.

² Il tragitto casa-scuola corrisponde alla distanza tra il luogo di domicilio degli allievi e la sede scolastica. L'Ufficio stabilisce la distanza computabile tra le località in questione. Fa stato l'elenco delle località dell'Ufficio federale di statistica. La base è costituita dalla rilevazione del numero di allievi e dei luoghi di domicilio a settembre.

³ La forfetaria ammonta a 65 franchi per allievo e anno scolastico per ogni chilometro di tragitto computabile casa-scuola in una sola direzione.

3.

L'atto normativo "Ordinanza sul sovvenzionamento di edifici per la formazione professionale, per offerte di formazione continua e per scuole universitarie (Ordinanza sulle costruzioni LFPFC)" CSC [430.150](#) (stato 1 agosto 2012) è modificato come segue:

Art. 8 cpv. 1

¹ I contributi per costruzioni ammontano in percento dei costi computabili:

- a) **(modificata)** fino al 100 percento per costruzioni che servono direttamente alla formazione;

4.

L'atto normativo "Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua (Ordinanza sul disavanzo)" CSC [430.300](#) (stato 1 gennaio 2015) è modificato come segue:

Art. 15

Abrogato

5.

L'atto normativo "Ordinanza della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Ordinanza della legge sulla cura degli ammalati)" CSC [506.060](#) (stato 1 gennaio 2015) è modificato come segue:

Titolo dopo Art. 27

6. (abrogato)

Art. 28

Abrogato

Art. 29

Abrogato

Art. 30

Abrogato

Art. 31

Abrogato

Art. 31a

Abrogato

6.

L'atto normativo "Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC)" CSC [801.110](#) (stato 1 ottobre 2011) è modificato come segue:

Art. 5

Abrogato

Art. 6

Abrogato

7.

L'atto normativo "Ordinanza della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque (Ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, OCPAc)" CSC [815.200](#) (stato 1 gennaio 2009) è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ Il Dipartimento competente è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

² L'Ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è l'Ufficio per la natura e l'ambiente. Esso esegue le prescrizioni relative alla protezione delle acque, nella misura in cui né il diritto federale né atti legislativi cantonali dichiarino competente un altro organo.

Art. 6 cpv. 1

¹ Il Dipartimento rilascia le seguenti autorizzazioni:

a) *abrogata*

Art. 7 cpv. 1

¹ L'Ufficio rilascia le seguenti autorizzazioni:

e) **(modificata)** per provvedimenti tecnici relativi alle acque di scarico che si scostano dal piano generale delle canalizzazioni;

f) *abrogata*

g) *abrogata*

-
- h) **(modificata)** per impianti d'esercizio e circuiti contenenti liquidi nocivi alle acque, che prelevano calore dalle acque o dal suolo o ve lo immettono (art. 28 LCPAc¹⁾);

Art. 14 cpv. 1 (modificato)

¹ Colui che causa un inquinamento delle acque oppure crea una situazione che potrebbe comportare un inquinamento delle stesse deve immediatamente darne notifica alla Centrale di intervento della Polizia.

Titolo dopo Art. 15 (nuovo)

4.a Sussidi cantonali

Art. 15a (nuovo)

Sussidi per progetti e impianti innovativi

¹ La concessione di sussidi per progetti e impianti innovativi per il trattamento delle acque di scarico si conforma all'articolo 39 OCPAmb.

8.

L'atto normativo "Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb)" CSC [820.110](#) (stato 1 gennaio 2012) è modificato come segue:

Art. 15 cpv. 1 (modificato)

Esecuzione della legislazione federale sui prodotti chimici (**titolo modificato**)

¹ Il Governo regola in un decreto separato le competenze per l'esecuzione della legislazione federale sui prodotti chimici da parte delle autorità cantonali.

Art. 16 cpv. 2 (modificato)

² Domande di costruzione per progetti su fondi inquinati da rifiuti o sostanze nocive devono indicare nel concetto di smaltimento anche il deterioramento del terreno o del materiale di scavo, nonché il loro smaltimento previsto.

Art. 23

Abrogato

Titolo dopo titolo 5. (modificato)

5.1. Sussidi ai trasporti su ferrovia

¹⁾ CSC [815.100](#)

Art. 24 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

Sussidi per il trasporto su ferrovia di rifiuti urbani (**titolo modificato**)

¹ Il trasporto su ferrovia di rifiuti urbani all'interno del Cantone fino all'impianto di incenerimento di rifiuti urbani (IIRU) di Trimmis beneficia del versamento di sussidi, se i rifiuti urbani sono stati prodotti nel Cantone o se lo smaltimento nell'IIRU di Trimmis avviene con il consenso del Governo.

² Se insieme ai rifiuti urbani vengono trasportate quantità considerevoli di altri rifiuti, come ad esempio rifiuti edili o scarti di produzione del settore industriale e artigianale, i sussidi possono essere ridotti.

**Art. 25 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato),
cpv. 4 (abrogato)**

Documentazione (**titolo modificato**)

¹ I seguenti documenti devono essere inoltrati al Servizio entro la fine di marzo:

- a) (**modificata**) elenco delle quantità dei rifiuti urbani trasportati su ferrovia all'IIRU Trimmis l'anno precedente;
- b) (**modificata**) elenco delle distanze percorse in conformità alla lettera a;
- c) *abrogata*

² Il Servizio può richiedere una ricapitolazione dei costi per i trasporti ferroviari.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

Art. 26 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

Calcolo e versamento dei sussidi cantonali (**titolo modificato**)

¹ I fondi messi a disposizione dal Gran Consiglio nell'ambito del preventivo vengono ripartiti proporzionalmente alla quantità dei rifiuti urbani trasportati su ferrovia e alla distanza ponderata in base alla tariffa FR e versati ai consorzi per la gestione dei rifiuti o ai relativi enti responsabili.

a) *abrogata*

b) *abrogata*

² Entro la fine di novembre dell'anno civile in corso il Servizio versa ai consorzi o agli enti responsabili un acconto pari all'80 per cento dei sussidi presunti.

³ Il Servizio versa i sussidi sulla base del conteggio finale entro la fine di giugno dell'anno civile successivo.

⁴ Il sussidio cantonale ammonta al massimo a tre quarti dei costi effettivi dei trasporti su ferrovia di un consorzio o di un ente responsabile (inclusi i costi per il trasporto precedente e successivo a quello ferroviario).

Art. 27

Abrogato

Art. 28

Abrogato

Titolo dopo Art. 28 (modificato)

5.2. Sussidi a progetti innovativi

Art. 29 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo), cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

Sussidi a progetti innovativi (**titolo modificato**)

¹ A progetti innovativi possono essere versati sussidi se è lecito attendersi che i progetti forniscano un contributo comprovabile di natura quantitativa o qualitativa per la salvaguardia delle risorse naturali e per la riduzione del carico ambientale.

² La salvaguardia delle risorse naturali comprende la gestione sostenibile di materie prime e derrate alimentari, inclusa l'acqua potabile, nonché la chiusura di cicli dei materiali.

³ La riduzione del carico ambientale viene valutata tenendo conto degli effetti su acque, suolo, qualità dell'aria, rumori, vibrazioni e radiazioni nonché sulle modifiche del materiale genetico di organismi.

⁴ Le domande devono essere indirizzate al Servizio.

Art. 30

Abrogato

Art. 37 cpv. 1 (modificato)

¹ Le collaboratrici e i collaboratori del Servizio devono denunciare all'Ufficio per la natura e l'ambiente tutte le infrazioni alla legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione ufficiale. Le infrazioni punibili devono essere denunciate alla Polizia cantonale.

Art. 39 cpv. 1 (modificato)

¹ Le spese di trasporto per il 2015 vengono trattate in conformità al diritto previgente.

Art. 39a (nuovo)

3. Garanzie di contributi di perequazione di diritto previgente

¹ I contributi cantonali non ancora versati ai sensi dell'articolo 23 della legge sulla perequazione finanziaria (LPFC) vengono trattati in conformità al diritto previgente.

9.

L'atto normativo "Disposizioni esecutive della legge sulle bonifiche fondiari del Cantone dei Grigioni" CSC [915.120](#) (stato 1 novembre 2009) è modificato come segue:

Art. 3

Abrogato

III.

1.

L'atto normativo "Disposizioni di attuazione della legge sull'aiuto ai tossicodipendenti" CSC [500.810](#) (stato 1 gennaio 2007) è abrogato.

2.

L'atto normativo "Disposizioni di attuazione della legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni" CSC [546.210](#) (stato 1 dicembre 1998) è abrogato.

3.

L'atto normativo "Disposizioni di attuazione della legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali" CSC [546.320](#) (stato 1 gennaio 2009) è abrogato.

4.

L'atto normativo "Disposizioni di attuazione della legge sul conguaglio finanziario intercomunale (Disp. LCF)" CSC [730.220](#) (stato 1 dicembre 2012) è abrogato.

5.

L'atto normativo "Ordinanza concernente l'assegnazione di sussidi cantonali agli impianti di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui sussidi)" CSC [815.230](#) (stato 1 gennaio 2007) è abrogato.

IV.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Appendice 1: perequazione limitata nel tempo (art. 20)

(Stato 1 gennaio 2016)

¹ La presente appendice si basa sul bilancio globale PF in base alla legge mantello sulla riforma PF decisa dal Gran Consiglio il 5 dicembre 2013.

² La perequazione limitata nel tempo per i comuni indicati nell'appendice alla legge sulla perequazione finanziaria corrisponde al massimo all'onere supplementare dovuto all'introduzione della riforma PF secondo il bilancio globale PF. I seguenti importi risultano determinanti:

Fideris	fr. 62 485.–
Küblis	fr. 470 541.–
Masein	fr. 140 220.–
Rhätzüns	fr. 451 245.–
Sagogn	fr. 142 454.–
Schmitten	fr. 67 651.–
Trun	fr. 793 694.–
Verdabbio	fr. 60 042.–

Appendice 1: Settori di competenza e articolazione dei Dipartimenti (art. 10 e 11)

(Stato 1 gennaio 2016)

1. Settori di competenza dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

1.1. DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA PUBBLICA E SOCIALITÀ

1.1.1. Economia pubblica

- a) Registro di commercio e registro fondiario
- b) Agricoltura
 - consulenza aziendale
 - miglioramento delle strutture e misurazioni
 - sicurezza delle derrate alimentari e salute degli animali
 - Plantahof (centro di formazione e consulenza agraria)
- c) Industria, arti e mestieri e lavoro
 - vigilanza sull'industria, le arti e mestieri e il lavoro
 - approvvigionamento economico del Paese
 - occupazione
 - assicurazione contro la disoccupazione
 - controllo dei prezzi e protezione dei consumatori
- d) Turismo
 - misure di promozione
 - esercizi pubblici e alberghi
 - sport sulla neve e guide di montagna
 - funivie e scilift
- e) Incremento economico
 - misure di promozione
 - concetti di sviluppo
 - marketing regionale
- f) Politica regionale
 - misure di promozione
 - statistica

- g) Sviluppo del territorio
 - politica cantonale d'assetto del territorio
 - pianificazioni direttrici e delle utilizzazioni
 - vigilanza sulla costruzione e pianificazione comunali
 - costruire fuori dalle zone edificabili
- h) Costruzione di abitazioni e locazione
- i) Questioni europee
- j) Commercio mondiale

1.1.2. Socialità

- a) Assistenza sociale
 - aiuto personale
 - aiuto materiale
 - affiliazione
 - vigilanza sugli istituti per bambini
 - integrazione di adulti disabili
 - questioni familiari
 - aiuto alle vittime/protezione dell'infanzia
 - aiuto ai tossicodipendenti
- b) Assicurazioni sociali
 - Cassa di compensazione AVS
 - Ufficio AI
 - Cassa di compensazione per gli assegni familiari

1.2. DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA, SICUREZZA E SANITÀ

1.2.1. Giustizia

- a) Giustizia
 - affari giudiziari
 - istruzione e azione penali
 - questioni costituzionali generali
- b) Diritto ed esecuzione penali
 - diritto penale generale
 - esecuzione pene e misure
- c) Diritto di cittadinanza e diritto civile
 - naturalizzazioni
 - stato civile
 - cambiamenti del nome
 - adozioni
 - diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti
- d) Avvocatura e notariato

1.2.2. Sicurezza

- a) Polizia cantonale
 - compiti generali di polizia
 - polizia stradale
 - polizia criminale
 - polizia di pubblica sicurezza
- b) Diritto degli stranieri
 - polizia degli stranieri
 - integrazione
 - asilo
- c) Passaporti e patenti
- d) Polizia dei giochi e lotterie
- e) Verificazioni e misurazioni
- f) Circolazione stradale
 - imposte di circolazione
 - esami di guida e collaudo veicoli
 - autorizzazioni d'eccezione
 - pene e misure
- g) Navigazione
- h) Assicurazione fabbricati
 - assicurazione fabbricati
 - danni della natura
- i) Polizia del fuoco
 - prevenzione incendi
 - lotta antincendio
- j) Militare
 - Comando di circondario
- k) Protezione civile
 - costruzioni
 - formazione
- l) Cooperazione cantonale per la sicurezza
 - organizzazione direttiva cantonale per i casi di catastrofe
 - Stato maggiore cantonale di direzione
 - Stati maggiori comunali di direzione

1.2.3. Sanità

- a) Case per anziani e di cura
 - sussidi
 - pianificazione
- b) Sepolture
- c) Stupefacenti
- d) Promozione della salute e prevenzione
- e) Polizia sanitaria
 - vigilanza

- autorizzazioni
- f) Tutela della salute
- g) Medicamenti
- h) Assicurazione malattia
 - riduzione dei premi
 - obbligo di assicurazione
 - tariffe
- i) Cliniche psichiatriche
 - sussidi
 - pianificazione
- j) Cliniche di riabilitazione
 - sussidi
 - pianificazione
- k) Servizio di salvataggio
- l) Servizio medico scolastico
- m) Servizio dentario scolastico
- n) Ospedali
 - sussidi
 - pianificazione
- o) Spitex

1.3. DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, CULTURA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

1.3.1. Educazione

- a) Scuola popolare, scuola dell'infanzia e scolarizzazione speciale
- b) Scuole medie e formazione terziaria
- c) Formazione professionale e orientamento professionale
- d) Sport e promozione dello sport

1.3.2. Cultura

- a) Cultura e promozione delle lingue
- b) Archeologia e Servizio monumenti
- c) Archivio di Stato e Biblioteca cantonale
- d) Musei cantonali

1.3.3. Protezione dell'ambiente

- a) Natura e paesaggio
- b) Ecologia
- c) Acque e acque di scarico
- d) Rifiuti e ghiaia
- e) Aria, rumore, radiazioni

1.4. DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEI COMUNI

1.4.1. Finanze

- a) Politica finanziaria
- b) Controllo delle finanze
- c) Amministrazione delle finanze
 - finanze e contabilità
 - tesoreria
 - vigilanza sulle fondazioni
- d) Personale e organizzazione
 - gestione del personale
 - questioni organizzative
- e) Cassa pensioni
- f) Imposte
 - esecuzione della legge cantonale sulle imposte
 - esecuzione dell'imposta federale diretta
 - legislazione (imposte generali)
 - imposte comunali
 - gratuito patrocinio (presa di posizione prima della concessione, nonché obbligo di rimborso in procedure amministrative, civili e penali)
- g) Informatica
- h) Stime

1.4.2. Comuni

- a) vigilanza sui comuni
- b) conguaglio finanziario intercomunale

1.5. DIPARTIMENTO COSTRUZIONI, TRASPORTI E FORESTE

1.5.1. Costruzioni

- a) Costruzione e manutenzione strade
 - progettazione
 - manutenzione delle strade
 - direzione generale dei lavori
 - acquisto terreni e amministrazione
- b) Arginature fiumi e torrenti
- c) Edilizia
 - progetti di costruzione
 - gestione di immobili

1.5.2. Acqua ed energia

- a) Sfruttamento della forza idrica
- b) Sfruttamento dell'energia e consulenza energetica ¹⁾
- c) Approvvigionamento energetico

1.5.3. Trasporti

- a) Politica coordinata dei trasporti
- b) Trasporti pubblici
 - ferrovie
 - autobus
- c) Traffico non motorizzato
- d) Traffico aereo

1.5.4. Bosco

- a) Gestione forestale
- b) Catena del legno
- c) Conservazione del bosco
- d) Protezione dai pericoli naturali

1.5.5. Caccia e pesca

- a) Vigilanza sulla caccia
- b) Pianificazione della caccia
- c) Cura della selvaggina
- d) Vigilanza sulla pesca
- e) Gestione della pesca

1.6. CANCELLERIA DELLO STATO

- a) Servizi generali di stato maggiore per il Governo
- b) Sostegno al Governo nella direzione
- c) Servizio d'informazione per il Governo
- d) Coordinamento delle relazioni esterne
- e) Coordinamento electronic government
- f) Diritti politici
- g) Servizio traduzioni per il Governo e l'Amministrazione cantonale
- h) Legislazione formale
- i) Protezione dei dati
- j) Servizi centrali (servizio postale, servizio stampati e materiale, legalizzazioni)
- k) Servizio protocollare per incontri del Governo

¹⁾ Nuova denominazione "Efficienza energetica", cfr. DG n. 630 del 22 maggio 2007

2. Articolazione dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

2.1. DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA PUBBLICA E SOCIALITÀ

Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità si articola come segue:

- a) Segretariato del Dipartimento
- b) Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio
- c) Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof
- d) Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
- e) Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
- f) Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro
- g) Ufficio dell'economia e del turismo
- h) Ufficio per lo sviluppo del territorio
- i) Ufficio del servizio sociale

Al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità è attribuito:

- Istituto delle assicurazioni sociali

2.2. DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA, SICUREZZA E SANITÀ

Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità si articola come segue:

- a) Segretariato del Dipartimento
- b) Ufficio per l'esecuzione giudiziaria
- c) Polizia cantonale
- d) Ufficio della migrazione e del diritto civile
- e) Ufficio della circolazione
- f) Ufficio del militare e della protezione civile
- g) Ufficio dell'igiene pubblica
- h) Procura pubblica
- i) autorità di protezione dei minori e degli adulti

Al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità sono attribuiti:

- a) Servizi psichiatrici dei Grigioni

- b) Assicurazione fabbricati

2.3. DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, CULTURA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente si articola come segue:

- a) Servizi dipartimentali (incl. Ufficio di coordinamento per le pari opportunità)
- b) Ufficio per la scuola popolare e lo sport
- c) Ufficio della formazione medio-superiore
- d) Ufficio della formazione professionale
- e) Ufficio della cultura
- f) Ufficio per la natura e l'ambiente

Al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente sono attribuiti:

- a) Centro di formazione in campo sanitario e sociale
- b) Alta scuola pedagogica
- c) Scuola universitaria per la tecnica e l'economia

2.4. DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEI COMUNI

Il Dipartimento delle finanze e dei comuni si articola come segue:

- a) Segretariato del Dipartimento
- b) Ufficio delle stime
- c) Amministrazione delle finanze
- d) Ufficio del personale e dell'organizzazione
- e) Amministrazione delle imposte
- f) Ufficio d'informatica
- g) Ufficio per i comuni
- h) Controllo delle finanze

Al Dipartimento delle finanze e dei comuni è attribuita:

- Cassa cantonale pensioni

2.5. DIPARTIMENTO COSTRUZIONI, TRASPORTI E FORESTE

Il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste si articola come segue:

- a) Segretariato del Dipartimento
- b) Ufficio edile
- c) Ufficio dell'energia e dei trasporti
- d) Ufficio tecnico
- e) Ufficio foreste e pericoli naturali
- f) Ufficio per la caccia e la pesca

Al Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste è attribuito:

- Centro di formazione forestale Maienfeld

2.6. CANCELLERIA DELLO STATO

La Cancelleria dello Stato si articola come segue:

- a) Sostegno alla direzione
- b) Servizi generali
- c) Segreteria Direzione della Cancelleria
- d) Segreteria del Gran Consiglio

Alla Cancelleria dello Stato è attribuito:

- Servizio di vigilanza sulla protezione dei dati